

# **STATUTO AIMFR**

*(Assemblea di Lima 21/09/2010)*

## **TITOLO I – COSTITUZIONE - SEDE SOCIALE - OBIETTIVI**

**ARTICOLO 1** – E' costituita dalle organizzazioni di “Centri Educativi Familiari di Formazione per la Alternanza” (CEFA) che aderiscono e quelle che aderiranno al presente statuto, sotto il nome di “Associazione Internazionale dei movimenti delle famiglie per la formazione rurale” (AIMFR), come un organismo di carattere educativo e familiare, esteso a tutti i paesi del mondo senza discriminazione alcuna di razze né ideologie.

**ARTICOLO 2** – La durata della AIMFR è illimitata.

**ARTICOLO 3** – La sede sociale della AIMFR è stabilita in PARÍS (Francia). Si potrà trasferire, previa decisione della maggioranza dei 2/3 del Consiglio di Amministrazione in un'altra città o stato. Nello stesso modo, potranno essere create nuove sedi in qualsiasi paese.

**ARTICOLO 4** – I CEFFA<sup>1</sup>, sono centri di educazione e formazione professionale generale integrale per giovani delle zone rurali, qualsiasi sia la loro origine e la loro formazione precedente, che si caratterizzano per i seguenti principi fondamentali:

- a) La alternanza educativa che permette una formazione associata: professionale e generale;
- b) La partecipazione delle famiglie, costituite in associazioni di base, nella formazione, gestione e nel funzionamento ordinario di ogni Centro e, per estensione, in tutto l'ambiente rurale;
- c) L'educazione e la formazione integrale della persona che favorisca la promozione personale e collettiva;
- d) La promozione e lo sviluppo dell'ambiente in cui si integrano, così come la promozione di un'animazione sociale e culturale che promuova la formazione permanente;

**ARTICOLO 5** – Gli obiettivi della AIMFR sono:

- a) Favorire e promuovere lo sviluppo delle azioni di tutte le organizzazioni CEFFA a livello di stati, continenti e nel mondo;
- b) Rappresentare gli interessi dei CEFFA di fronte agli organismi superiori e internazionali e stabilire relazioni con essi;
- c) Diffondere i principi definiti negli statuti della AIMFR di fronte all'opinione pubblica e specialmente negli ambienti rurali, professionali e familiari;
- d) Assicurare le relazioni e gli scambi di esperienze e di materiale educativo tra le organizzazioni dei CEFFA a livello di stati, continenti e nel mondo;
- e) Creare i servizi comuni necessari per il buon andamento dell'Associazione e nello specifico un servizio centrale di informazione e ricerca pedagogica.

---

<sup>1</sup> MFR, CFR, EFA, NUFED, CEFER, CEFEDH, EFR, CEPT, CRFA, ICEFAT, FFS...

## **TITOLO II – COMPOSIZIONE**

**ARTICOLO 6** – La AIMFR è costituita da:

1. Membri attivi:

- a) Le Unioni Nazionali delle CEFFA che rappresentano la totalità delle CEFFA di uno stesso paese.
- b) Gli organismi nazionali o regionali che raggruppano una parte solamente dei CEFFA di un paese.
- c) Le singole Associazioni dei CEFFA, nei casi in cui non esista una rappresentazione nazionale o regionale.

2. Membri associati:

- a) Le istituzioni che si dedicano alla promozione e all'aiuto dei CEFFA, ognuno secondo le sue proprie modalità.
- b) Le associazioni o entità dei CEFFA che desiderano mettere in pratica i principi fondamentali definiti nell'articolo 4 del presente statuto, le quali dispongono di 5 anni per conformarsi a quanto espresso nell'articolo.

**ARTICOLO 7** – Il titolo di membro dell'Associazione Internazionale si perde per:

- a) Dimissione.
- b) Esclusione di un membro per decisione dei 2/3 del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea Generale ratifica questa decisione per le seguenti ragioni:
  - Non aver rispettato reiteratamente gli obblighi contratti verso la AIMFR.
  - Aver agito gravemente contro la AIMFR e i suoi obiettivi.
  - Non aver assistito a tre riunioni consecutive dell'Assemblea Generale senza giustificato motivo.

**ARTICOLO 8** – I membri hanno diritto a:

- a) Partecipare a tutte le attività della AIMFR che li riguardano.
- b) Votare nelle Assemblee Generali secondo le condizioni previste negli articolo 11 e 12 del presente Statuto.
- c) Candidarsi a qualsiasi posto di responsabilità nella AIMFR.
- d) Poter proporre al Consiglio di Amministrazione tutti i progetti, iniziative e suggerimenti che si pensa possano essere utili alla AIMFR.

## **TITOLO III – ORGANI DIRIGENTI**

**ARTICOLO 9** – Gli organi dirigenti delle AIMFR sono l'Assemblea Generale e il Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO 10** – L'Assemblea Generale è l'organo supremo. Essa regge l'AIMFR. Assistono all'Assemblea Generale, con potere di deliberare, tutti i membri.

**ARTICOLO 11** – I Membri sono rappresentati nell'Assemblea Generale da un numero di delegati nella seguente proporzione:

1. Membri attivi – Articolo 6-1 a) y b) :
  - a) Due delegati per ogni Membro che abbia tra i 2 e i 10 CEFFA.
  - b) Tre delegati per ogni Membro che abbia tra gli 11 e i 25 CEFFA.
  - c) Tre delegati più uno per ogni serie di 25 CEFFA per ogni Membro che abbia più de 26 CEFFA. Nessuno dei membri potrà avere più del 20% del totale dei voti nella votazione.
2. Membri attivi – Articolo 6-1 c): avranno diritto a un solo delegato per Associazione.
3. Membri associati – Articolo 6-2: ognuno è rappresentato da un delegato. I voti dei membri associati in nessun caso potranno superare il 20% dei voti totali.

**ARTICOLO 12** – L'Assemblea generale si riunirà in Assemblea Ordinaria obbligatoriamente una volta ogni 5 anni per:

- Convalidare l'ordine del giorno inviato precedentemente.
- Convalidare la commissione elettorale.
- Studiare e convalidare il resoconto dell' attività del Consiglio di Amministrazione.
- Discutere e approvare il rendiconto finanziario dei cinque anni precedenti.
- Votare il bilancio preventivo
- Adottare un piano di orientamento.
- Fissare le quote da versare e le modalità di pagamento.
- Convalidare l'ammissione di nuovi membri, presentati dal Consiglio.
- Rinnovare i membri del Consiglio di Amministrazione.
- Convalidare i membri del Consiglio Consultivo

**ARTICOLO 12 bis** – Il Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, preciserà le modalità di applicazione delo statuto.

**ARTICOLO 13** – L'Assemblea Generale verrà convocata con almento tre mesi di anticipo rispetto alla data fissata per la sua convocazione, assieme al progetto dell'ordine del giorno.

**ARTICOLO 14** – L'Assemblea Generale è legalmente costituita con la presenza o la rappresentanza della maggioranza semplice nella prima convocazione. Se non viene raggiunto il quorum, si riunirà l'Assemblea Generale in seconda convocazione nell'arco di 24 ore, la quale rimarrà quindi costituita dai membri presenti o rappresentati.

Fatte salve le disposizioni previste nell'Articolo 16, le decisioni verranno prese tramite maggioranza semplice dei voti delle persone presenti o rappresentate.

Il Membro che non possa essere presente all'Assemblea Generale, potrà farsi rappresentare da un altro membro dell'Assemblea Generale per mezzo di una delega scritta, ma una stessa persona non potrà avere più di due deleghe oltre al suo voto personale.

**ARTICOLO 15** – Qualsiasi altra Assemblea diversa dall'Assemblea Generale Ordinaria prevista dall'Articolo 12, avrà carattere di Assemblea Generale Straordinaria. Questa Assemblea Generale Straordinaria potrà essere convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione e o di 1/3 dei Membri qualora ci fossero ragioni che toccano gli interessi della AIMFR, seguendo il procedimento specificati negli Articoli 13-14 del presente Statuto, eccezion fatta per le decisioni che necessitano dell'approvazione dei 2/3 dei votanti.

**ARTICOLO 16** – E' necessario il voto a favore dei 2/3 dei Membri presenti o rappresentati per i punti seguenti, i quali sono di competenza esecutiva dell'Assemblea Generale Straordinaria:

- a) Modifica dello Statuto.
- b) Ratifica dell'ammissione o esclusione di un Membro in modo definitivo.
- c) Scioglimento della AIMFR.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/COMITATO DIRETTIVO/CONSIGLIO CONSUNTIVO**

**ARTICOLO 17** – Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da:

- a) Un massimo di otto Consiglieri per continente, proposti dai delegati dei Membri Attivi di ogni continente e ratificati dall'Assemblea Generale.
- b) Un massimo di otto Consiglieri qualificati, proposti all'Assemblea Generale. Tra i Membri qualificati, il numero di Membri Associati in cui si parla nell'Articolo 6-2. a) non potrà essere superiore a quattro.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno potere di deliberare. I Membri del Consiglio di Amministrazione esercitano il loro mandato fino all'Assemblea Ordinaria successiva a quella della loro elezione. Tutti potranno essere rieletti.

**ARTICOLO 18** – I Membri del Consiglio di Amministrazione eleggeranno tra loro, per 5 anni, con voto segreto e maggioranza semplice, un Presidente proposto da una Unione, Federazione o equivalente. Il Presidente potrà essere rieletto per un solo mandato consecutivo.

Il presidente deve proporre per la approvazione del Consiglio di Amministrazione un massimo di tre Vicepresidenti, preferibilmente provenienti da continenti diversi, un Segretario Generale, un Segretario Generale Aggiunto, un Tesoriere. Questi membri costituiranno il Comitato Direttivo.

**ARTICOLO 19** – Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno una volta all'anno. Prenderà le sue decisioni a maggioranza semplice dei suoi Membri presenti o rappresentati; ogni Membro rappresentante di un continente potrà

avere la delega di un altro Membro del suo Continente. In caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà carattere decisivo.

**ARTICOLO 20** – I poteri del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:

- a) Scegliere il Presidente e approvare la sua proposta di Comitato Direttivo.
- b) Pronunciarsi sulle richieste di ammissione e proporre la loro ratifica all'Assemblea Generale.
- c) Proporre all'Assemblea Generale l'esclusione definitiva di un Membro.
- d) Creare un segretariato tecnico amministrativo e dargli i mezzi per realizzare il lavoro commissionato dal Comitato Direttivo del Consiglio di Amministrazione.
- e) Applicare le decisioni prese nell'Assemblea Generale e vigilare sull'applicazione dello Statuto.
- f) Gestire i fondi dell'Associazione e quindi consentire l'apertura di conti correnti, disposizione di fondi, contrattazione di crediti.
- g) Rappresentare l'Associazione Internazionale in tutti gli atti naturali e giuridici necessari per lo sviluppo della sua attività e il compimento dei suoi obiettivi.
- h) Stabilire la lista dei Membri del Consiglio Consultivo.
- i) Cooperare nel funzionamento delle strutture continentali.
- j) Decidere sulle sedi della AIMFR.

**ARTICOLO 21** – Il Presidente rappresenta la AIMFR e avrà come poteri concreti:

- Convocare e presiedere all'Assemblea Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Direttivo.
- Firmare legalmente gli atti e i certificati elaborati e firmati dal Segretario Generale.
- Assicurare con carattere generale l'unità tra tutte le azioni della AIMFR e del Consiglio di Amministrazione.
- Rendere esecutive le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo.
- Registrare gli accordi finanziari elaborati e firmati dal Tesoriere.

In caso di impossibilità ad esercitare le sue funzioni o di dimissioni, sarà sostituito da un Presidente provvisorio, eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i Vicepresidenti.

**ARTICOLO 22** – Consiglio Consultivo.

Il Consiglio Consultivo è un organo autonomo che ha come missione principale il sostegno, il consiglio e la consulenza di tutte le strutture e organi dirigenti dell'Associazione Internazionale. Verrà integrato da persone scelte tenendo conto della loro esperienza e capacità in enti, movimenti associativi, di sviluppo, nel mondo della cultura, dell'impresa, della scienza, dell'educazione, ecc.

Si terrà anche conto della capacità di contribuire finanziariamente al funzionamento della AIMFR.

## **TITLO IV – PATRIMONIO E RISORSE**


**ARTICOLO 23** - La AIMFR non ha scopo di lucro. Il suo finanziamento proverrà dalle quote che dovrà versare ciascuno dei Membri

La AIMFR potrà comunque richiedere e beneficiare di qualsiasi fonte di finanziamento legalmente autorizzato, per i suoi Membri e per se stessa. Questi apporti finanziari saranno gestiti e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni dei Membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, le spese inerenti a ogni membro saranno per conto dell'ente che rappresenta. In ogni caso, le spese sostenute dai Membri e debitamente documentate, possono essere rimborsate. In caso di disponibilità di fondi, potranno erogarsi sovvenzioni.

**ARTICOLO 24** - In caso di scioglimento della AIMFR, l'Assemblea Generale Straordinaria convocata a tale scopo deciderà sulla sua liquidazione.

Lima (Perù), 21/09/2011



Il Segretario Generale  
Pedro Puig-Calvó



Il Presidente  
Octacilio Echenagusia